

**PRESUPPOSTI TEOLOGICI**  
**E STATUIZIONI GIURIDICHE**  
**PER LA TUTELA DELLA DONNA IN SVIZZERA ED IN ITALIA**

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

Cultore di Diritto Penitenziario svizzero e di Criminologia comparata italo-elvetica

*I N D I C E*

1. **Introduzione**
  
2. **La prostituzione femminile**
  
3. **La violenza domestica contro la donna**
  
4. **Peculiarità e motivazioni del trattamento penitenziario differenziato a carico della detenuta donna**
  
5. **L' interruzione volontaria di gravidanza: diritto soggettivo o potestativo ?**
  
6. **Conclusione**

- **Riassunto**
- **Bibliografia**

## **INDICE DELLE ABBREVIAZIONI**

<b>A.S.L.</b>	<b>Azienda Sanitaria Locale</b>
<b>B.V.</b>	<b>Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft ( Costituzione federale elvetica )</b>
<b>C.C.</b>	<b>Codice civile italiano</b>
<b>Cost.</b>	<b>Costituzione repubblicana italiana</b>
<b>C.P. it.</b>	<b>Codice Penale italiano</b>
<b>cpv.</b>	<b>capoverso ( plur. cpvv. )</b>
<b>i.v.g.</b>	<b>interruzione volontaria di gravidanza</b>
<b>L.</b>	<b>Legge ordinaria</b>
<b>L.A.V.</b>	<b>Legge di aiuto alle vittime di reati</b>
<b>L.F.</b>	<b>Legge federale svizzera</b>
<b>O.C.P.</b>	<b>Ordinanza sul Codice Penale federale elvetico</b>
<b>O.M.S.</b>	<b>Organizzazione mondiale per la salute</b>
<b>O.P.</b>	<b>Ordinamento Penitenziario</b>
<b>Ord.</b>	<b>Ordinanza</b>
<b>O.N.U.</b>	<b>Organizzazione delle Nazioni Unite</b>
<b>P.A.</b>	<b>Pubblica Amministrazione</b>
<b>StGB</b>	<b>Schweizerisches Strafgesetzbuch ( Codice Penale federale elvetico )</b>
<b>usw.</b>	<b>und so weiter ( et cetera )</b>

W.G.  
514.54

**Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 20 Juni 1997 SR**  
( Legge federale sulle armi, accessori e munizioni del 20 Giugno 1997 Raccolta  
Sistemática ruolo 514.54 )

## PRESUPPOSTI TEOLOGICI

## E STATUZIONI GIURIDICHE

### PER LA TUTELA DELLA DONNA IN SVIZZERA ED IN ITALIA

Parole-chiave: *donna; abuso; Cristianesimo; Italia; Svizzera*

Key-words : *woman; abuse; Christianity; Italy; Switzerland*

#### 1. Introduzione<sup>1</sup>

La protezione della donna risulta essere una peculiarità sociale metatemporale e metageograficamente diffusa. Del pari, non v'è dubbio che, nell'Occidente giudaico-cristiano, le pratiche escludenti la popolazione femminile da certi ruoli sociali rinvergono ( *rectius*: rinvenivano ) la loro giustificazione collettiva nell'ipostatizzazione assoluta ed incontestata dei privilegi procreativi e pedagogici conaturati al mondo muliebre. Verso la fine del Novecento, il modello gius-pubblicistico di Stato democratico-sociale fondato sul Lavoro costituì uno dei più importanti presupposti per la formazione del << *femminismo contemporaneo, nato come critica a un'emancipazione ancora largamente vincolata e carente ... le parole d'ordine erano quelle della "liberazione" e non della "emancipazione" della donna. Il mondo maschile veniva negato come valore, a partire dalla riflessione sui costi dell'oppressione della donna* >> ( SARACENO 1991 )

In effetti, anche le Normazioni costituzionali di Svizzera ed Italia manifestano un'elevata sensibilità *de jure condendo* nei confronti della tutela della donna. L'Art. 8 comma 3 B.V.<sup>2</sup> sancisce, perlomeno a livello programmatico-teleologico, l'uguaglianza giuridica tra uomo e donna. Ciononostante, la Costituzione repubblicana italiana del 1948 individua, con lodevole precisione, ben quattro ambiti precettivi. Infatti, la citata Carta costituzionale, a differenza del Diritto federale elvetico, non si limita alla financo troppo scontata statuizione della parità formale ex Art. 3 comma 1 Cost.<sup>3</sup>, bensì il divieto della discriminazione sessuale è ribadito con

---

<sup>1</sup> si ringrazia il Cappellano del Penitenziario di Lugano Padre Vincenzo Ossola per aver reso possibile, con le proprie lungimiranti intuizioni religiose e morali, lo sviluppo ragionato e scientifico delle tesi sostenute nella presente pubblicazione

<sup>2</sup> Art. 8 comma 3 B.V.

*Uomo e donna hanno uguali diritti. La Legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione ed il lavoro. Uomo e donna hanno diritto ad un salario uguale per un lavoro di uguale valore*

<sup>3</sup> Art. 3 comma 1 Cost.

*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di*

attinenza

- all' ambiente lavorativo ( Art. 37 comma 1 Cost.<sup>4</sup> )
  - al diritto di voto attivo ( Art. 48 comma 1 Cost.<sup>5</sup> )
  - al diritto di voto passivo ( Art. 51 comma 1 Cost.<sup>6</sup> )
  - all' accesso per concorso ai Pubblici Uffici ( *ibidem* )

Anche la Storia delle Codificazioni moderne dimostra l' elevata attenzione del Legislatore italiano e di quello svizzero nei confronti del tema della parità tra uomo e donna. In effetti, l' Art. 2082 C.C.<sup>7</sup> ed il Codice delle Obligazioni elvetico, benché ambedue frutto del maschilistico tessuto sociale prebellico del Novecento, non contemplano alcuna preclusione ai fini dell' accesso femminile alla titolarità di imprese commerciali. Del resto, pare opportuno rilevare che, viceversa, non poche Normazioni civilistiche europee del XIX e del XX Secolo<sup>8</sup> recavano l' espressa proibizione alla donna di rivestire incarichi aziendali, salvo il caso di legato ereditario a tutela di figli maschi minori degli anni ventuno

Sotto il profilo vittimologico e criminologico, appare oltremodo utile, nella presente sede, porre in risalto il concetto penale sostanziale di consenso. Infatti, in primo luogo, possiamo asserire che la volizione consenziente, non consenziente o semi-consenziente costituisce la *ratio* criminologica delle devianze della / contro la donna. In secondo luogo, la diversa intensità dell' adesione femminile ad un evento penalmente rilevante, auto / etero-lesivo permette di interpretare anche il riguardo nomogenetico della compartecipazione femminile al crimine

A prescindere dalle specificità codicistiche, la donna, parimenti ad ogni altro individuo umano maschio, manifesta un consenso valido se:

1. è maggiore degli anni diciotto
2. non è affetta da patologie psichiche o fisiche invalidanti  
non era in stato di alterazione tossicomaniacale nel momento del verificarsi dell' evento illecito

Inoltre, la moderna Criminologia europea individua quattro tipologie delittuose, attive, passive o miste, inerenti la consociata femmina

- la criminalità femminile in senso attivo
  - la violenza domestica contro la donna
  - l' incesto
  - la violenza sessuale

---

*lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*

**4** Art. 37 comma 1 Cost.

*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni del lavoro devono consentire l' adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione*

**5** Art. 48 comma 1 Cost.

*Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età*

**6** Art. 51 comma 1 Cost.

*Tutti i cittadini dell' uno e dell' altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla Legge*

**7** Art. 2082 C.C.

*Imprenditore*

*E' imprenditore chi esercita professionalmente un' attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*

**8** v. p.e. il Codice Civile napoleonico in Francia

La criminalità femminile in senso attivo presuppone un incontrovertibile consenso della deviante, la quale risulta, pertanto, soggetto agente; il tutto entro un vincolo delinquenziale associativo, oppure al di fuori di qualsivoglia nesso di correttezza. E' *communis opinio* della Criminologia rilevare il carattere non ordinario del consenso attivo della donna verso atti di reato delittuosi. Viceversa, non sussistono divergenze significative tra responsabile maschio e responsabile femmina in ordine a reati colposi non aggravati, a reati contravventivi ed a illeciti rilevanti sotto il mero profilo amministrativo. Da svariati approcci statistici, si evince l' assenza di un motivato allarme sociale a fronte delle attuali esternazioni delinquenziali muliebri. In Dottrina, è stato autorevolmente asserito << *che comunque è abbastanza irrilevante voler chiarire, sotto il profilo sociologico, le grandi differenze tra donna e uomo in tema di criminalità* >><sup>9</sup> ( KILLIAS 2002 ). Altri Studi criminologici hanno pronunciato un più realistico *j' accuse* nei confronti della tossicomania e di certuni disvalori culturali giovanili ( LEVY 2000; SMITH & VISHNER 1980 )

La violenza domestica contro la donna risulta un oggetto d' analisi ove la donna, in qualità di parte lesa, manifesta una volizione non consenziente in senso assoluto. Per definizione dottrinarica, la violenza in famiglia è agita contro << *una persona violentata ma in posizione di sudditanza e dipendenza* >><sup>10</sup> (SCHWANDER 2003 ). Da tale asserito scientifico comprendiamo dunque che la donna sottoposta a violenza domestica risulta soggetto non consenziente sotto il riguardo delle dinamiche fisico-materiali con le quali si manifesta l' atto lesivo. Ciononostante, sotto il profilo processuale, la tendenziale vergogna a sporgere querela contro il familiare maschio configura un caso di semi-consenso alla violenza subita. Ciò specialmente nella misura in cui l' omesso atto di denuncia è percepito dalla donna alla stregua di un' azione meritoria in tanto in quanto tutelante il decoro esteriore del nucleo familiare.

L' incesto, nella Letteratura criminologica, costituisce un terzo tipo di illecito assai significativo per la comprensione del ruolo occupato dalla donna nella moderna Vittimologia. Senza dubbio alcuno, la sussunzione dell' Art. 213 StGB<sup>11</sup> entro la categoria dei << *delitti contro la famiglia* >> ( Titolo IV, Libro II StGB ) esprime una sensibilità catalogica *de jure condito* ben più accentuata in raffronto all' ormai arcaico dispositivo ex Art. 564 C.P. it.<sup>12</sup>. Del resto, il Legislatore italiano cagiona una vistosa menomazione alla potenzialità punitiva del testé citato Art. 564 C.P. allorché enuncia, nel comma 1, l' ormai irrealistica condizione precettiva del << *pubblico scandalo* >> consumato in danno, tra l' altro, di una oggi lata e generica << *morale*

---

<sup>9</sup> so betrachtet, erscheint die Unmöglichkeit, die grossen Unterschiede zwischen Frauen und Männern in bereich der Kriminalität soziologisch zu erklären, ziemlich irrelevant

<sup>10</sup> eine gewaltbetroffene Person in eine Position der Unterlegenheit und Abhängigkeit

<sup>11</sup> Art. 213 StGB

*Incesto*

*Chiunque compie la congiunzione carnale con un proprio ascendente o discendente o con un fratello o sorella germano, consanguineo o uterino, è punito con la detenzione*

*Il minorenni va esente da pena se è stato sedotto*

<sup>12</sup> Art. 564 C.P. it.

*Incesto*

*Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o con un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni*

*La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa*

*Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l' incesto è commesso da persona maggiore di età con una persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne*

*La condanna pronunciata contro il genitore comporta la perdita della potestà dei genitori o della tutela legale*

familiare >> ( Capo II, Titolo XI, Libro II C.P. it. )

Tuttavia preme, in questa sede d' analisi, rilevare che l' incesto a scopo rituale praticato, anche in Italia, da talune minoranze etniche di origine caraibica, asiatica e sudamericana<sup>13</sup> comporta un' adesione consensuale o, perlomeno, semi-consensuale tacitamente esternata dalla giovane vittima. Sicché l' accettazione culturale della parafilia incestuosa a scopo iniziatico trasforma la parte lesa in compartecipe. Chi redige rimane consapevole, sotto il profilo medico-forense, dei devastanti ed anzi aberranti riverberi psichici provenienti dalla pratica dell' incesto rituale. Tuttavia, sotto il profilo giuridico-strutturale, tale abuso rivela che l' accettazione sociale o familiare di una parafilia sposta il ruolo processuale della donna da parte lesa a compartecipe consenziente o, perlomeno, semi-consenziente. Per cui, anche l' incesto ci offre un interessante paradigma con afferenza alla centralità insostituibile di una genuina e granitica autocoscienza femminile circa la tutela della propria dignità morale ed integrità psico-fisica.

Anche l' analisi della violenza sessuomaniacale in danno della donna aiuta a focalizzare la sinergia o la discrasia tra consenso sociale e consenso morale alla criminalità, ovverosia tra il grado maggiormente o scarsamente sintonico fra le cc.dd. *agenzie pedagogiche morali* ( Chiesa, Associazioni, Enti ecclesiastici, Gruppi Ricreativi religiosi ) e gli *organi laici* per il contenimento delle devianze ( Scuola, Istituzioni statali, Circoli partitici, Enti di Pubblica Amministrazione, Centri di socialità a-religiosi ). In effetti, è indubitabile, sotto il riguardo sia giuridico sia etico, che << *la violenza sessuale costituisce la più grave e distruttiva invasione dello spazio personale, oltraggio a quel " contenitore " più mentale che fisico che è il corpo* >> ( BRAMANTE 2002 ). Del resto, in Italia, la L. 66/1996 rappresentò, con la novellazione degli Artt. dal 609bis al 609decies C.P., un necessario argine a fronte di un crescente allarme sociale procurato dalle << *condotte sessuali agite con violenza ovvero in assenza di valido consenso* >> ( PONTI 1999 ) Risulta asperissima pure la severità sanzionatoria approntata dal Titolo V Libro II del Codice Penale federale svizzero ( *Reati contro l' integrità sessuale* )

Eppure, un recente Studio criminologico e statistico di SIMONIN ( 2006 )<sup>14</sup> rileva un' inquietante dis-percezione femminile con attinenza alla nozione tradizionale di *abuso* - << *si può certamente parlare di una differenza generazionale in rapporto all' autopercezione della gravità dell' atto* >><sup>15</sup> ( SIMONIN 2006 ) -. In buona sostanza, da un lato le Agenzie educative d'

---

13 << **Early subsequent sexual activity:** systematic associations are between the experience of sexual coercion and subsequent sexual activity in studies in such diverse settings as India and the Carribean. In Barbados, coercion in childhood or early adolescence. Victims of childhood incest in New Delhi ( India ), similiary, described how their abusive initiation into sex led them to being sexually active at a very early age. One woman said that the abuse had made her " become a woman overnight " and by early adolescence she had begun to " lead a very promiscuous existence and had no qualms about entering into sexual relationships with men " she found attractive. In Nicaragua, likewise, women who had experienced sexual abuse initiated their consensual sexual life earlier than those who had not experienced coerced sex >> [ **conseguenze di un' attività sessuale precoce:** in svariati Studi scientifici sull' India e sull' Arcipelago caraibico è risaltata un' evidente e sistematica connessione tra le esperienze di coazione sessuale e la successiva attività sessuale. Alle Isole Barbados la violenza carnale in età infantile o nella prima parte dell' adolescenza reca ad evidenti ripercussioni sulla vita sessuale adolescenziale. Le bambine vittime di incesto a New Delhi ( India ) riferiscono che l' incesto a scopo di iniziazione ha anticipato l' inizio della loro vita sessuale già in età molto bassa. Una donna disse che l' abuso sessuale era servito " per farla diventare donna " e per questo, già in età puberale aveva cominciato un' esistenza sessualmente promiscua e senza troppi scrupoli aveva poi cominciato ad intrattenere relazioni sessuali con uomini, anzi era attratta da questa opportunità. In Nicaragua è emerso che le donne sottoposte ad abusi sessuali precoci con il loro consenso iniziano una vita sessuale prima delle loro coetanee non abusate, ndr ] ( O.M.S. 2004 )

14 *Les facteurs de dénonciationaux autorités: l' exemple de la violence envers les femmes*, in CAPUS & CASSANI & CIMICHELLA & OBERHOLZER ( a cura di ), *Öffentlich – privat : Neue Aufgabenteilung in der Kriminalitätskontrolle ?*, Ediz. Rügger, Zurigo/Chur, 2006

15 On peut certainement parler d' une différence entre les générations quant à la perception de la gravité

**ispirazione religiosa, tanto in Svizzera quanto in Italia, proseguono nella diffusione di principi di auto-controllo fondati sulla conservazione e sulla massimizzazione della dignità corporale femminile. Tuttavia, dal lato opposto, Enti pedagogici di matrice ateistica esortano le comunità femminili ad esprimere un consenso pressoché ossessivo verso qualsiasi forma di sessualità, ivi comprese talune parafilie giovanili non scevre da corollari di violenza e di aggressività. In tal senso, l'ormai tradizionale *Street Parade* estiva di Zurigo appare sintomatica dell'acccondiscendenza collettiva verso forme di esaltazione compulsiva della pornografia e di deliri pansessualistici.**

Gli asserti testé enunziati non intendono esprimere giudizi di valore, bensì, sotto l'aspetto della qualificazione tecnico-giuridica, la Magistratura medesima fatica ad applicare i testi di Normazione a fronte di un consenso femminile diffuso e disinibito verso forme estreme di dinamiche sessuali intese, da parte della stessa vittima, entro una prospettiva meramente ludica. Ne deriva un'acuta difficoltà giurisprudenziale nel discernere tra sessualità violenta intesa come fatto sociale e parafilia percepita come illecito normativo e morale. Per cui, rinveniamo, anche nel caso della violenza carnale, lo stato destrutturante tra moralità e socialità, ovvero tra consenso etico e consenso collettivo

**La criminalità femminile in senso attivo, l'accettazione passiva della violenza domestica, ma specialmente l'incesto iniziatico e la violenza sessuale costituiscono ambiti precettivi paradigmatici. Ovverosia, la volizione consenziente o semi-consenziente è speculare, nella forma mentale muliebre, ad una accettazione sociale di certune devianze violente. Per cui, sotto il profilo penale-sostanziale, oggi risulta pericolosamente adulterata la nozione di << individuo (rectius: donna ) consenziente >>. Inoltre, sotto il profilo teologico e metanormativo, quanto pocanzi analizzato dimostra che la violenza della / contro la donna presenta un primo fondamento di ordine religioso-ontologico ed un secondo presupposto contingente di matrice sociale-fenomenologica. Pertanto, ne deriva che l'accettazione collettiva di condotte violente contro la donna è la risultanza di un conflitto tra la consapevolezza morale della dignità femminile e, all'opposto, la pochezza etica del tessuto relazionale e sociale.**

**Un primo esempio di quanto testé asserito consta nella premura normativa italo-svizzera in tema di molestie alla donna lavoratrice. Infatti, a decorrere dalla seconda metà del Novecento, lo stare decisis giurisprudenziale, grazie alle pressioni delle Associazioni Sindacali cristiane, ha elaborato regole di tutela soddisfacenti. Un secondo esempio, ben meno edificante, si rinviene nel << processo di auto-stigmatizzazione >> ( SEGRE 2000 ) tale per cui in troppi casi il consenso collettivo all'esercizio del meretricio provoca l'adesione (semi) spontanea della prostituta a modelli di degrado apertamente contestati da minoranze attive di ispirazione cristiana.**

In conclusione, abbiamo cercato di dimostrare il nocuo provocantesi allorché la coscienza popolare muliebre si conforma a modelli culturali privati dei freni inibitori insiti nella Civiltà giudaico-cristiana occidentale. La Pastorale cristiano-cattolica si è dimostrata in grado, sino a tutt'oggi, di difendere quei fondamenti pre-giuridici capaci di tutelare la donna da dispercezioni sociali violente e/o parafiliche. In buona sostanza, la popolazione femminile, grazie a serie agenzie educative religiose, riesce ad evitare l'autodistruttiva adesione a devianze collettivamente appetite, benché fideisticamente ripugnatte.

## **2. La prostituzione femminile**

**Le dinamiche prostitute pongo in risalto il concetto giuridico di libertà nonché dei correlati limiti. In special modo, possiamo individuare, tra i molti, almeno quattro ambiti di perenne conflitto tra la morale cristiana e le Legislazioni sul tema del meretricio:**

1. le scelte legislative ( libertarie, proibizionistiche, indifferentistiche )  
l' enunciazione legislativa di valori sociali  
la tutela normativa della famiglia  
il contenimento dei danni da patologie veneree

**De jure condito , da secoli il Diritto federale elvetico mantiene una posizione di indifferentismo normativo nei confronti della prostituzione femminile. Infatti, il dispositivo ex Art. 199 StGB<sup>16</sup> non impedisce alla donna l' esercizio della prostituzione, fatto salvo il possesso dei tradizionali requisiti: maggiore età, consenso spontaneo della prostituta ( Art. 195 StGB<sup>17</sup>), assenza di molestie alla pubblica quiete, astensione dall' oltraggio al pudore collettivo ( Art. 194 StGB<sup>18</sup>), adempimento degli oneri fiscali.**

**Viceversa, la scelta legislativa italiana prevede misure di inflessibile contrasto, tenuto conto, peraltro con lodevole realismo, che la peripatetica rimane, comunque sia, << vittima dello sfruttamento e della sudditanza >> ( FALZONE & MARINELLI 2004 ), a prescindere da tristi ostentazioni di falso entusiasmo e leggerezza esistenziale. La testé enunziata proibizione assoluta risulta contenuta negli Artt. 1<sup>19</sup> e 2<sup>20</sup> della tanto celebre quanto dibattuta L. 75/1958 ( c.d.**

**Legge Merlin )**

Tuttavia, sia l' elasticità precettiva svizzera sia l' opposto proibizionismo italico sono incorsi in un clamoroso e devastante fallimento empirico. A parere di chi redige, la drammatica impotenza dei Legislatori europei s' ha da imputare alla specificità delle dinamiche prostitute, le quali sfuggono a qualsivoglia idonea qualificazione giuridica, rimanendo esse un fatto sociale legalmente amorfo. Ne discende che l' esercizio del meretricio, prima ancora di essere tecnicamente disciplinato, necessita di una dissuasione morale collettiva in grado di soffocare anche il benché minimo consenso popolare residuo. Ciò dicasi specialmente con attinenza alle peculiarità pedagogiche da adottarsi verso la potenziale utenza maschile.

---

**16 Art. 199 StGB**

*Esercizio illecito della prostituzione*

*Chiunque infrange le prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo o le modalità dell' esercizio della prostituzione, nonché le norme contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con l' arresto o con la multa*

**17 Art. 195 StGB**

*Sfruttamento di atti sessuali e promovimento della prostituzione*

- *chiunque sospinge alla prostituzione un minore, e,*

*chiunque, approfittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione,*

*chiunque lede la libertà d' azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l' estensione od altre circostanze inerenti all' esercizio della prostituzione,*

*chiunque mantiene una persona nella prostituzione,*

*è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione*

**18 Art. 194 StGB**

*Esibizionismo*

*Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa*

*Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento*

**19 Art. 1 L. 75/1958**

*E' vietato l' esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all' amministrazione di Autorità italiane*

**20 Art. 2 L. 75/1958**

*Le case e quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati luogo di meretricio ai sensi dell' Art. 190 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente Legge*



Non pochi Autori hanno negato la possibilità di un' espunzione radicale e definitiva del meretricio dai contesti sociali mondiali. Del resto, il contenimento di tale devianza semi-parafiliaca rinviene un perenne ostacolo nel fatto che << la donna troverebbe nella prostituzione o nella semi-prostituzione [ ... ] l' equivalente sostitutivo del delitto, cioè una modalità per esprimere il proprio disadattamento o un' alternativa a situazioni che portano l' uomo al delitto [ ... ] Le anomalie personologiche ed i disturbi ambientali, le frustrazioni e le delusioni, che nel giovane possono favorire il comportamento criminoso, indirizzano più facilmente la giovane donna verso una condotta parimenti deviante ma non anti-giuridica, qual è la prostituzione o, comunque, una più generica disponibilità sessuale >> ( MANTOVANI 1984 ). Ciononostante, il piano d' indagine criminologico, a differenza dei principi tutelati dal Magistero cattolico, si è dimostrato non in grado di proporre e motivare auto-inibizioni e limiti autenticamente efficaci

L' impossibilità, da parte del Diritto e della Criminologia, di statuire autosufficienti e giustificati freni alla prostituzione è confermata dalla fragilità deontologica dei non meglio circoscritti <<diritti inviolabili dell' uomo [ e della donna, ndr ] >> ( Art. 2 Cost. it.<sup>21</sup> ). Del pari, anche il principio fondamentale della << dignità umana della persona >> ( Art. 7 B.V.<sup>22</sup> ) si presta, a livello ermeneutico, ad innumerevoli fraintendimenti interpretativi evitabili solo ancorando siffatti valori costituzionali ad incontestabili asserti dogmatici di matrice religiosa. Viceversa, certi relativismi propri della moderna Sociologia recano a paradossali distorsioni concettuali della dignità femminile. Infatti, in Dottrina non pochi hanno esaltato la libera adesione muliebre alla vita prostituiva quale sorta di riscatto sociale - << ... la scelta deviante sembra l' unica via a disposizione per poter contare qualcosa nel mondo, perlomeno per far notare la propria presenza. L' atto trasgressivo assume in tal caso il significato di grido disperato o modalità espressiva per l' affermazione dell' identità personale, in un contesto dove appare sempre più difficile acquisire posizioni tali da ingenerare riconoscimento/apprezzamento altrui; e per questa via riuscire a conseguire la gratificazione sociale >> ( POLETTI 1988 ) -. Il citato brano dimostra e riconferma l' insufficienza del Diritto nell' autogestire ateisticamente l' assai delicata nozione di libertà sessuale. In particolar modo, la tematica della sessualità femminile a pagamento necessita di metanorme etiche più che di norme legali. Si consideri, del resto, che, perlomeno nel breve periodo, l' acuta pericolosità sociale della prostituzione tarda ad esternarsi con i propri imperituri corollari di violenza urbana e disordine criminogeno.

A livello giuspubblicistico, i Padri della Costituente italiana, nell' Art. 31 Cost.<sup>23</sup>, hanno inteso prediligere la tutela della comunità consociativa familiare e patriarcale; il tutto nell' implicito intento di dissuadere i consorziati civili dal promuovere esperienze disgreganti e solipsistiche quali erano e sono i rapporti tra prostituta e cliente maschio. Del pari, l' Art. 41

---

<sup>21</sup> Art. 2 Cost. it.

*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell' uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l' adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*

<sup>22</sup> Art. 7 B.V.

*Dignità umana*

*La dignità della persona va rispettata e protetta*

<sup>23</sup> Art. 31 Cost.

*La Repubblica agevola, con misure economiche ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l' adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose  
Protegge la maternità, l' infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*

**comma 1 lett. c) B.V.<sup>24</sup> statuisce uno speciale favor programmatico verso la tradizionale famiglia europea di stampo giudaico-cristiano. Anche nel caso in esame, ambedue le Costituzioni in parola, non scalfiscono, però, la facoltà di aderire a pratiche sessuali mercenarie. Ovverosia, tali pur nobili previsioni costituzionali non possiedono né possono possedere la cogenza educativa di istanze religiose proibenti il meretricio, inteso quale grave nocimento alla morale familiare.**

**Nemmeno il tentativo di contenere le patologie veneree è in grado di arginare la vita prostituiva. Infatti, l' Art. 118 B.V.<sup>25</sup> ( per la Svizzera ) e l' Art. 32 comma 1 Cost.<sup>26</sup> ( per l' Italia ) enunziano un diritto disponibile alla salute e non una potestà d' imperio statale. Più precisamente, il cittadino od il domiciliato rimangono titolari della possibilità di negare valore alla lor propria integrità sanitaria. Entro tale medesima prospettiva, il precetto biblico << ama il prossimo tuo come te stesso >> è stato criticato dai recenti dibattiti sulla gestione delle eventuali infezioni da rapporto sessuale, come pure sull' eutanasia e sul suicidio. Pertanto, se la proibizione cristiana della prostituzione corrisponde ad un dovere morale di auto-conservazione, tuttavia nessun Ordinamento costituzionale è in grado, per paradosso, di conculcare un opposto diritto all' auto-distruzione, purché non socialmente pericolosa e/o etero-lesiva**

In buona sostanza, i campi precettivi testé esaminati dimostrano che, in punto di Diritto, la prostituzione tende ad appartenere alla fattispecie delle condotte libere in senso assoluto, salvo sopravvenienti inibizioni di matrice teologica e, ognimmodo, meta-/pre-giuridica

**La tematica in esame rivela, meglio di ogni altro campo d' indagine, la necessaria eppur drammatica distinzione tra la nozione morale di peccato e quella giuridica di reato. La conferma di tale divario epistemologico si rinviene nel fatto che l' Ordinamento statale, specialmente nella Confederazione, tende a limitare il meretricio, allorquando, viceversa, le comunità religiose cristiane mirano ad un' espunzione radicale del fenomeno. Tale politica criminale, surrettiziamente influenzata dal brocardo *ad mala majora vitanda* , si esterna, in special modo, nella financo grottesca imposizione alla meretrice elvetica di limiti fiscali conformi alla clausola giuslavoristica generale ex Art. 127 B.V.<sup>27</sup>**

---

<sup>24</sup> Art. 41 comma 1 lett. c) B.V.

*A complemento della responsabilità e dell' iniziativa private, la Confederazione ed I Cantoni si adoperano affinché*

[ ... ]

*c) . la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e di bambini*

<sup>25</sup> Art. 118 B.V.

*Protezione della salute*

*Nell' ambito delle sue competenze, la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute*

*Emana prescrizioni su:*

a. *l' impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche ed oggetti che possono mettere in pericolo la salute*

*la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell' uomo e degli animali*

*la protezione dalle radiazioni ionizzanti*

<sup>26</sup> Art. 32 comma 1 Cost.

*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell' individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti*

<sup>27</sup> Art. 127 B.V.

*Principi dell' imposizione fiscale*

*Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l' imponibile ed il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla Legge medesima*

*Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell' uniformità dell' imposizione, come pure il principio dell' imposizione secondo la capacità economica*

**Inoltre, il Diritto federale elvetico, sia pure entro un calibrato contesto di sfavore normativo, ha cura di rendere la prostituta beneficiaria in senso proprio del sistema della Krankenkasse<sup>28</sup> di cui all' Art. 113 B.V.<sup>29</sup> ( cfr. con le regole relative al permesso di Lavoro "L " per le peripatetiche di cittadinanza straniera )**

**Il profondo disagio sociale cagionato dall' esercizio della prostituzione è ben rappresentato dall' assai contestata Ordinanza Municipale emessa dal Comune di Lugano il 21/03/2002. Del resto, la heimat prostituiva luganese si colloca in una perenne zona ambigua tra legalità ed illegalità.**

**Pertanto, la serie di divieti amministrativi statuiti ex Art. 3 Ord. 21/03/2002<sup>30</sup> reca una mera ed anzi risibile cogenza nominalistica. Rimane, dunque, intatto il violento sottobosco delinquenziale, arginato, con pragmatismo e fatica, dagli Organi di Polizia del Cantone. In addenda, si consideri pure che l' evasione delle imposte previdenziali ed assicurative previste dal permesso L crea un' abnorme cifra oscura di prostitute non autoctone ignote alla P.A. e, per la maggior parte, vittime di riduzione in schiavitù.**

Un' osservazione conclusiva è suggerita dal rilievo della frequente contestualità comportamentale tra atto sessuale mercenario e violenza fisica. Donde il giustificato timore espresso dal Magistero contro forme di legalizzazione del meretricio. In buona sostanza, il principio criminologico della riduzione del danno risulta inapplicabile agli ambiti di devianza entro cui la donna viene degradata, con o senza il suo consenso, a mezzo meccanico per la soddisfazione degli appetiti carnali maschili

---

*La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari*

**28** trattasi del sistema di versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ( v. Istituto di Previdenza Sociale italiano o, del pari, l' I.N.D.A.P. per i lavoratori statali )

**29** Art. 113 B.V.

*Previdenza professionale*

*La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale*

*In tale ambito si attiene ai principi seguenti:*

a. *la previdenza professionale, insieme con l' assicurazione vecchiaia, superstiti ed invalidità, deve rendere possibile l' adeguata continuazione del tenore di vita abituale*

*la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni*

*i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un Istituto Previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un Istituto di Previdenza federale*

*chi esercita un' attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un Istituto di Previdenza*

*per dati gruppi di indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi*

*La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la età dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro*

*Gli Istituti di Previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal Diritto federale; per risolvere compiti speciali, la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale*

**30** Art. 3 Ordinanza Municipale sull' esercizio della prostituzione a Lugano ( 21/03/2002 )

*Divieti*

*L' esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubbliche*

*In particolare, esso non è ammesso:*

a. *nelle zone dove il Piano Regolatore impone un minimo di destinazione a residenza primaria*

*nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili, quali*

- *parchi gioco ( raggio di metri 300 )*

*scuole di ogni ordine e grado ( raggio di metri 300 )*

*chiese ed altri luoghi di culto ( raggio di metri 300 )*

*ospedali ( raggio di metri 300 )*

b. *nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto durante gli orari di esercizio ( raggio di metri 100 )*

### 3. La violenza domestica contro la donna

**A differenza della alquanto lacunosa Criminologia italiana, i Cantoni svizzeri germanofoni, ed in special modo il Canton Zurigo, hanno sviluppato, nel corso di questo ultimo quinquennio, un fertile apparato dottrinario e legislativo attinente alla violenza domestica in danno alla donna. Infatti, non pochi Autori hanno ammesso, senza le consuete diplomazie retoriche, che la materfamilias occidentale viene, oggi più che nel passato, resa vittima di << permanenti e sistematiche lesioni contro la propria integrità fisica e psichica >><sup>31</sup> ( KRANICH SCHNEITER & EGGENBERGER & LINDAUER 2004). Ulteriori e recenti apporti scientifici hanno acclarato che la violenza domestica viene consumata**

a. sul piano fisico

sul piano psichico

sul piano sessuale

Del pari, il *Kooperationsgremiums des Kantons Zürich gegen Häusliche Gewalt* ha statisticamente rilevato, specialmente nelle periferie di lingua *Baschi*, gravi ed allarmanti episodi di percosse, di violenza morale, di barbarica sottomissione; il tutto generato da contesti familiari degradati e sottosviluppati dal punto di vista culturale. V' è, pertanto, motivo di rimpiangere le utili sebbene austere inibizioni comportamentali proposte alla collettività zurighese dal Protestantesimo zwingliano. Ognimodo, senza dubbio l'ateismo praticante, ormai endemicamente diffuso nella Svizzera tedesca, non ha di certo giovato alla (ri)scoperta della dignità femminile. In addenda, consta che il tessuto relazionale metropolitano di Zurigo crea ampi spazi di solitudine e di squallido degrado interpersonale

L' acuta diffusione della violenza alla donna entro le angoscianti mura domestiche ha qualitativamente destituito la già debole cogenza insita in alcune nominalistiche dichiarazioni legislative di matrice teleologico-programmatica. Si considerino p.e.

#### **1. la delibera O.N.U. del 18/12/1979<sup>32</sup> sulla tutela della donna**

3. il piano nazionale d' intervento governativo del 1999 per la protezione delle cittadine e delle domiciliate ( anche straniere ) oggetto di vessazioni familiari

l' istituzione, il 12/11/2002, di Comitati cantonali per la prevenzione e la repressione delle violenze perpetrate entro le mura di casa

Le prefate misure rimediali amministrative e normative sono incorse in clamorosi fallimenti precettivi. Parimenti, il femminismo radicale degli Anni Sessanta e Settanta del Novecento non ha né migliorato né peggiorato il drammatico panorama della violenza domestica contro la donna. Anzi, per paradosso, un certo laicismo progressista, dopo aver gratuitamente devastato la Pastorale cattolica e quella protestante, si è dimostrato tutt' altro che autosufficiente nell' apportare ascolto ed aiuto concreto alle

---

<sup>31</sup> permanente und systematische Verletzung der physischen und psychischen Integrität

<sup>32</sup> ratificata dalla Confederazione addì 26/04/1997

vittime degli abusi domestici

Sotto il profilo della Letteratura psichiatrica, la scristianizzazione sociale o, quantomeno, la desertificante assenza di stabili valori familiari comporta una sempre più ricorrente incapacità femminile nell' elaborare reazioni difensive a fronte delle traumatiche umiliazioni provenute da mariti o da figli maschi violenti. A tal proposito, HINCKELDEY ( 2002 ) teorizza la sussistenza di una vera e propria sindrome psico-patologica tale per cui << la violenza dei traumi subiti può alterare la versione dei fatti resa dalla vittima. Ovverosia, se non intervenisse una cognizione specialistica di questo problema, potrebbe accadere che, per un profano della tematica, il resoconto della parte lesa sembri frutto di una mitomane. Oltretutto, la violenza domestica è sopportata, almeno all' inizio, dalla donna, la quale si decide spesso a sporgere querela troppo tardi e non subito >><sup>33</sup> ( HINCKELDEY 2002 ). Non v' è dubbio che la summenzionata dispercezione e/o sottovalutazione del crimine domestico impedisce alla Magistratura requirente di svolgere con sereno rigore le indagini preliminari. Inoltre, troppo sovente il componente maschio violento approfitta di tale traumatico stato confusionale muliebre per mendacemente auto-definirsi egli stesso vittima di calunnie ( GLOOR & MEIER & BAERISWYL & BÜCHLER 2000 )

Per inciso, è utile o, quantomeno, interessante ricordare che, nella Confederazione, a differenza dell' Italia, l' uxoricidio era favorito anche a causa della libera circolazione, sino alla Riforma del 2004, delle armi da fuoco ( Art. 3 WG<sup>34</sup> del 20 Giugno 1997; simili, entro tale medesima ottica libertaria, pure molte Leggi nonché Ordinanze cantonali su fucili e rivoltelle ad uso privato )

La priorità e la necessità di una solida fondazione etica della tutela della donna maltrattata costituiscono un dato di fatto insindacabile. Infatti, l' inadeguatezza coattiva, in Italia, dei soli strumenti rimediali di Diritto Amministrativo, dimostra la preminenza assiologia della moralità sulla giuridicità. Tale non-autosufficienza del mondo laico, lascia ampio margine d'azione all' operato delle agenzie educative d' ispirazione cattolica. Del resto, è *communis opinio*, nella Criminologia italiana, che la prevenzione culturale della violenza domestica va preferita rispetto ad un' ormai tardiva rieducazione carceraria.

Del pari, non è ardito asserire che, anche in Svizzera, le iniziative giuspubblicistiche per la protezione delle madri / mogli / conviventi more uxorio oggetto di vessazioni familiari recano una recondita eppur innegabile radice pedagogica cristiana. P.e., senza l' ausilio di concetti biblico-occidentali, quali << agàpe >> o <<charitas >>, non si sarebbe potuto addivenire alla predisposizione degli odierni programmi zurighesi di mediazione familiare per donne straniere (GODENZI 1993 ). Il medesimo fondamento religioso, per quanto inconscio e non dichiarato, costituisce la base dell' assistenza psicoterapeutica alle donne maltrattate del Canton Basilea (BERGER 2001 ). Entro tale solco di sottintesa gravidanza etica, si può affermare che il Protestantismo svizzero, benché ripudiato sotto il profilo formale, continua, sotto il riguardo sostanziale, a nutrire di sé svariate iniziative per il contrasto alla violenza domestica. Ad esempio,

---

<sup>33</sup> traumatisierende Gewalterlebnisse können ausserdem für das Opfer die Reproduzierbarkeit des Erlebten so beeinflussen, das ohne hinreichende Kenntnisse über diese Problematik einem Laien die Opferaussagen wenig glaubhaft erscheinen. Ausserdem sind viele Opfer häuslicher Gewalt in starken Ambivalenzgefühlen, da sie häufig nur ein Ende der Gewalt und Schutz vor der Gewalt suchen und nicht eigentlich eine Trennung der Beziehung avisieren

<sup>34</sup> Art. 3 WG

*Diritto di acquisto, possesso e porto d' armi*

*Il libero diritto di acquisto, possesso e porto d'armi è garantito nell' ambito della presente Legge*

in Canton San Gallo, e nell' Appenzell Esterno<sup>35</sup>, al marito <<provatamente pericoloso >><sup>36</sup> è inibito l' ingresso al domicilio coniugale. Simile risulta pure il provvedimento<sup>37</sup> di <<sorveglianza speciale>><sup>38</sup> applicato in Canton Lucerna<sup>39</sup>. Persino nella Città a Statuto speciale di Winterthur<sup>40</sup> esistono efficaci << misure di protezione per le mogli maltrattate e forme di tutorato per i bambini >><sup>41</sup>. Oltretutto, il metanormativo principio di ragionevolezza ha consentito di predisporre, perlomeno in Appenzell Esterno e nel Canton San Gallo, un percorso pedagogico progressivo e graduato, tale da offrire al reo di violenza familiare numerose tappe riabilitative intermedie prima della carcerazione intramuraria, la quale rimane dunque *extrema ratio* e non strumento populistico per saziare malumori collettivi e teatrali polemiche massmediatiche

Dalla suesposta e sintetica trattazione di alcune realtà normative elvetiche, emerge che l' obiettivo dell' educazione nella ( meglio: alla ) affettività domestica non si adempie con il solo strumento del Diritto penale e della susseguente espiazione detentiva. Assai raramente la reclusione sopisce rancori familiari avverso ai quali necessita una "rieducazione al sentimento" distinta dal tradizionale << fine risocializzativo >> di cui all' Art. 27 comma 3 Cost.<sup>42</sup> ( per l' Italia ) ed all' Art 37 comma 1 StGB<sup>43</sup> ( per la Confederazione ). Ovverosia, l' aspetto pre-giuridico della violenza domestica sulle donne conferma che << il problema pedagogico non coincide ( sempre ) con il problema criminale ... bisogna tornare al principio riconciliativo della giustizia >> (CHRISTIE 2004). Rimane, ciononostante, il dubbio teorico-generale del se e del come certune dottrine laiciste possano costruire una seria pedagogia per la vita familiare conculcando e persino motteggiando l' ineffabile sigillo divino ontologicamente e, per certi versi, dogmaticamente impresso su ciascun nucleo associativo sponsale. Perlomeno, l' odierna diffusione, in Occidente, della violenza domestica induce a dubitare circa l' opportunità di ateizzare il ruolo della donna nel percorso della vita coniugale

A séguito delle iniziative parlamentari promosse dall' On.le Margrith von Felten, il Consiglio Nazionale elvetico, nel 2004, ha reso procedibile *ex officio*, anziché a querela di parte, i seguenti atti di maltrattamento familiare:

### 1. lesioni semplici contro la coniuge ( Art. 123 comma 2 cpvv. 3 e 4 StGB<sup>44</sup> )

<sup>35</sup> Legge cantonale dell' Appenzell Esterno per il contrasto alla violenza domestica, entrata in vigore l' 01/01/2003

<sup>36</sup> ernsthafter gefährlich

<sup>37</sup> Appendice all' Ordinanza sul Processo Penale approvata dal Gran Consiglio del Canton Lucerna l' 08/03/2004

<sup>38</sup> polizeiliche Wegweisung

<sup>39</sup> Analoghe misure di sicurezza sono state contemplate, negli Anni Duemila, pure entro i Codici di Pubblica Sicurezza di Canton Argovia, Canton Basilea Campagna, Canton Berna ( *Loi sur la violence conjugale* ) e Canton Glarona

<sup>40</sup> Ordinanza Municipale nr° 2003/028 emessa il 19/03/2003 e rubricata <<Misure di contrasto alla violenza domestica>>

<sup>41</sup> Eheschutzmassnahmen oder vormundschaftlicher Massnahmen zum Schutze von Kindern

<sup>42</sup> Art. 27 comma 3 Cost.

*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*

<sup>43</sup> Art. 37 comma 1 StGB

*Esecuzione delle pene di reclusione e di detenzione*

*Le pene di reclusione e di detenzione devono essere eseguite in modo da esercitare sul condannato un' azione educativa e da preparare il suo ritorno alla vita libera. L' esecuzione deve anche favorire la riparazione del torto causato alla persona lesa. Il condannato è obbligato al lavoro. Per quanto ciò sia possibile, egli sarà occupato in un lavoro conforme alle sue attitudini e che lo metta in grado di guadagnarsi la vita dopo la liberazione*

<sup>44</sup> Art. 123 comma 2 cpvv. 3 e 4 StGB

*Lesioni semplici*

*Chiunque cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito .. con la detenzione*

**vie di fatto ( Art. 126 comma 2 lett. a, b, c StGB<sup>45</sup> )**  
**minaccia<sup>46</sup> ( Art. 180 comma 2 lett. a, b StGB<sup>47</sup> )**

Inoltre, se agiti in danno della coniuge o della convivente more uxorio, si presumono aggravati i delitti di:

- a. **coazione sessuale ( Art. 189 StGB<sup>48</sup> )**  
**violenza carnale ( Art. 190 StGB<sup>49</sup> )**

**Sotto il profilo della ratio, è stato realisticamente denotato, nei Lavori Preparatori in Consiglio Nazionale, che << è incontestabile come in molti casi la vittima non depone una querela o la ritira. I motivi sono molteplici. Il primo è sicuramente quello dettato dalla paura di subire altri atti di violenza e minacce. Il partner violento utilizza spesso la forza per costringere la vittima a non avviare un perseguimento penale o a non parteciparvi. A ciò si aggiungono i sentimenti di colpa e di vergogna della vittima, la dipendenza sociale, emotiva ed economica; la speranza, i timori per la**

[ ... ]

La pena è della detenzione ed il colpevole è **perseguito d' ufficio**

[ ... ]

se egli è il coniuge della vittima ed ha agito durante il matrimonio o nell' anno successivo al divorzio se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivessero in comunione domestica per un tempo indeterminato e l' atto sia stato commesso durante questo tempo o nell' anno successivo alla separazione

**45** Art. 126 comma 2 lett. a), b), c) StGB

Vie di fatto

Chiunque commette vie di fatto contro una persona

[ ... ]

è **perseguito d' ufficio** se ha agito reiteratamente

a. contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva avere cura contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell' anno successivo al divorzio contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l' atto sia stato commesso durante questo tempo o nell' anno successivo alla separazione

**46** si sussuma entro tale medesima fattispecie la nozione italiana di <<violenza privata>> ( Art. 610 C.P. )

**47** Art. 180 comma 2 StGB

Minaccia

Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito ... con la detenzione o con la multa

[ ... ]

il colpevole è **perseguito d' ufficio** se

a. è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nel' anno successivo al divorzio

b. **48** è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivessero in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell' anno successivo alla separazione

Art. 189 StGB

Offese alla libertà ed all' onore sessuali. Coazione sessuale

Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione

**49** Art. 190 StGB

Violenza carnale

Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni

Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un' arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni

propria vita e la paura per i figli >> ( von FELTEN 2000 ). Sicché l' intervento automatico e potestativo dell' A.G. può ora finalmente palesare la cifra oscura di violenze domestiche mai denunciate dalle parti lese alla Magistratura requirente<sup>50</sup>

Anche nell' Ordinamento Penale italiano, la c.d. Riforma Giacalone del 2005 ha recato alla perseguibilità d' ufficio di qualsivoglia forma di maltrattamento in famiglia ( v. il novellato Capo IV, Titolo XI, Libro II C.P. ). Viceversa, nel caso di violenza di matrice sessuale, la donna, purché maggiore degli anni diciotto, detiene la facoltà, entro sei mesi dal deposito in Procura, di ritirare la querela. Del resto, come già affermato pocanzi, la violenza o la coazione di tipo carnale rientrano nella zona grigia della difficile qualificazione giudiziale in tema di consenso femminile all' atto.

Tuttavia, la Riforma von Felten reputa equipollenti le unioni di fatto nonché i legami omosessuali alla coppia eterosessuale<sup>51</sup>. Ciò costituisce non solo un' aberranza contro natura, sotto il profilo morale, ma anche un errore dal punto di vista processuale. Ovverosia, non esistono, allo stato attuale, dati di Normazione elvetici idonei e, soprattutto, univoci al fine della definizione autentica di << coppia fattuale >> o di << coppia omosessuale >>. In addenda, la confusione qualificatorio-giurisprudenziale risulta acuita, dal momento che non tutti i Cantoni ( p.e. il Canton Ticino ) conferiscono valida cogenza ai Patti Civili di Solidarietà. Peraltro, sotto il profilo medico-forense, rimane senza dubbio censurabile l' estensione della Riforma dello StGB a beneficio anche dei nuclei di convivenza omosessuale, quasi sempre inficiati da un' estrema fragilità psicologica degli individui pseudo-familiaramente consociatisi.

In conclusione, è auspicabile che la novellazione von Felten e le analoghe disposizioni introdotte anche nel Diritto Penale italiano non siano annichilite da strumentalizzazioni politiche. Né risultano utili facili entusiasmi massmediatici non conformi alla genuina struttura giuridica dei nuovi apparati legislativi. Tuttavia, le lacune italiane in tema di violenza domestica, il travisamento a fini elettorali, in Svizzera, del corretto ruolo preventivo dei Consulenti familiari ex Art. 3 L.A.V.<sup>52</sup> e, in genere, talune sottili eppur devastanti abrogazioni giurisprudenziali dimostrano l' insufficienza risocializzativa del Carcere in tema di maltrattamenti domestici. La reclusione adempie ad una fondamentale funzione di contenimento delle devianze aggressive, tuttavia, v' è da dubitare che le intrinseche miopie culturali dello Stato laico possano sostituire

---

<sup>50</sup> trattasi, negli Stati europei, di 12 o 20 casi circa mai dichiarati ogni 100 viceversa riferiti alla P.G. a mezzo querela ( GILLIOZ & DE PUY & DUCRET 1997 )

<sup>51</sup> Art. 123 comma 2 cpv. 4 StGB

<< ... se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima >>

Art. 126 comma 2 lett. c) StGB

<< ... contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale >>

<sup>52</sup> Art. 3 Legge di Aiuto alle Vittime del crimine ( L.A.V. )

Consulenti

I Cantoni provvedono affinché vi siano Consulenti privati o pubblici tecnicamente autonomi. Più Cantoni possono istituire consulenti in comune

I Consulenti hanno, in particolare, i seguenti compiti

a. prestano o procurano alla vittima un aiuto medico, psicologico, sociale e giuridico  
danno informazioni sull' aiuto alle vittime

I Consulenti prestano il loro aiuto immediatamente e, se necessario, per lungo tempo. Devono essere organizzati in maniera tale da poter prestare in ogni momento un aiuto immediato

Le prestazioni dei Consulenti e l' aiuto immediato da parte di terzi sono gratuiti. Per quanto la situazione personale della vittima lo giustifichi, i Consulenti si assumono altre spese, quali le spese di medici, di avvocati e processuali

Le vittime possono rivolgersi al Consorzio di loro scelta



**due millenni di robusta e ricca Pedagogia cristiana sul tema del Matrimonio e del rispetto verso la donna. Nessun consultorio medico, nessun Magistrato, nessun precetto legislativo è in grado di competere con i luminosi traguardi del Magistero. Vi sono concetti e valori etici a fronte dei quali gli Ordinamenti nazionali e gli apparati burocratici possono solo mantenere un ossequioso silenzio**

## **2. Peculiarità e motivazioni del trattamento penitenziario differenziato a carico della detenuta donna**

In ultima analisi, consta che la maternità o, quantomeno, la gravidanza costituiscono il basilare fondamento legislativo della separazione tra detenuti maschi e detenute donne.

**Nell' Ordinamento Penitenziario italiano del 1975 e nella novellazione apportata dalla L. 663/1986 ( c.d. Riforma Gozzini ) ( Art. 47ter comma 1 lett. a O.P.<sup>53</sup> ), la detenuta madre, ai sensi del comma 1 Art. 47quinquies O.P.<sup>54</sup> può tenere la figliolanza presso il domicilio espiativo. Le garanzie trattamentali statuite in favore della detenuta-madre si intensificano ulteriormente durante la fase finale del percorso risocializzativo, come dimostra l' ammissione automatica al regime della semilibertà ex comma 7 Art. 50 O.P.<sup>55</sup>**

**Il Diritto federale elvetico, a differenza della L. 354/1975 in Italia, enunzia alquanto vaghe dichiarazioni di principio, indirettamente precettive, per estensione analogica, anche nel caso della detenuta con prole a carico. Pertanto, siffatte lacune normative lasciano ampia libertà alle specifiche Legislazioni cantonali, le quali, ciononostante, rimangono latamente generiche con afferenza al tema della restrizione carceraria femminile. P.e., quasi nulla è previsto a tutela della donna *in vinculis*, nel Concordato del 1984 sull' Esecuzione Penitenziaria nei Cantoni romandi ed italofofi<sup>56</sup>. Analogo silenzio giurisdizionale è rinvenibile persino nel Titolo XII del C.p.p. cantonale ticinese. Rimangono soltanto, per il Canton Ticino, sciappi accenni alla donna reclusa nell' Art. 4 comma 1 lett. d) L. 02/07/1974<sup>57</sup> ( Sezioni del Penitenziario ). Nulla, viceversa, è**

---

<sup>53</sup> Art. 47ter comma 1 lett. a) O.P.

*Detenzione domiciliare*

*La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell' arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di*

*a. donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei conviventi*

<sup>54</sup> Art. 47quinquies comma 1 O.P.

*Detenzione domiciliare speciale*

*Quando non ricorrono le condizioni di cui all' Art. 47ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiazione la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura ed all' assistenza dei figli, dopo l' espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l' espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all' ergastolo*

<sup>55</sup> Art. 50 comma 7 O.P.

*Se l' ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all' ultimo comma dell' Articolo 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431*

<sup>56</sup> trattasi di un Concordato intercantonale in materia carceraria ex Art. 48 B.V. stipulato dai Cantoni di Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchatel, Ginevra, Giura, Ticino

<sup>57</sup> Art. 4 comma 1 lett. d) L. 02/07/1974 ( Legge sull' Esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti )

**disposto nel Regolamento cantonale ticinese del 23/11/1978 sul trattamento penitenziario degli adulti. Si distingue, nel contesto legislativo ticinese, soltanto l' Art. 5 lett. c) cpvv. 2 e 3 del vigente Regolamento del Penitenziario La Stampa<sup>58</sup> di Lugano. La genericità normativa testé illustrata, a titolo di esempio, per il Canton Ticino affligge pure gli altri Ordinamenti Penitenziari di rango cantonale e, specialmente, intercantonale<sup>59</sup>.**

E' ciononostante vero che l' insufficienza normativa elvetica sulla tutela della maternità in Carcere viene sopperita, a livello empirico, da un ' eccellente Prassi. Del resto, la Corte di Giustizia di Strasburgo non ha mai comminato alcuna Sentenza di condanna contro la Svizzera in relazione al tema dei diritti trattamentali-carcerari della donna reclusa. Ovverosia, la Confederazione supera le lacune normative formali attraverso un' irreprensibilità comportamentale costante e diligente; il che risulta ben dimostrato p.e. dall' ottimo assetto della Sezione femminile nel Carcere di Lugano. Viceversa, l' Ordinamento italiano risulta ricco di risorse normative, ancorché scarso a livello empirico.

Sia in Svizzera sia in Italia, esiste una ben consolidata Dottrina criminologica attinente alle specificità trattamentali connesse alla restrizione penitenziaria femminile. In special modo, si possono enucleare almeno tre livelli di tutela:

- 1.il livello di analisi statistico-demografica
- 2.il livello di tutela costituzionale
- 3.il livello di tutela giurisdizionale

**Dal punto di vista statistico-demografico, la contemporanea Criminologia europea non ha mancato di osservare, con lodevole solerzia scientifica, che circa il 40/44 % delle donne detenute nell' UE è costituito da madri con prole in età infantile. P.e., nella sola Svizzera, <<con la reclusione, la madre di solito viene a trovarsi in una situazione difficile verso il proprio bambino, il che rappresenta, per la madre reclusa, un fattore di ulteriore stress. Più che altro, il bambino non solo si trova separato dalla madre, ma anche dai propri fratelli. Inoltre, le distanze permettono rare occasioni di incontro; il che aggrava la situazione >><sup>60</sup> ( DE SANTIS 2002 )**

**Sotto il profilo del Diritto Costituzionale, sussistono svariate enunciazioni di principio estendibili, per via analogica, alla gestione della maternità in Carcere. In Italia, la clausola democratico-sociale di cui al comma 2 Art. 3 Cost.<sup>61</sup> è senza dubbio cogente anche a livello di**

---

*Sono assegnati al Penitenziario:*

[ ... ]

*d) nella Sezione denominata Carcere femminile, le donne, siano esse fermate, estradande, prevenute, condannate o internate*

**58** Art. 5 lett. c) cpvv. 2 e 3 Regolamento del Penitenziario *La Stampa*

*Se particolari circostanze lo esigono, la madre può tenere presso di sé i figli fino all' età massima di tre anni*

*Il Direttore emanerà le necessarie disposizioni*

**59** v., in special modo, il **Concordato intercantonale sul Carcere del 1975** stipulato tra i Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno ed Esterno, San Gallo, Grigioni e Turgovia

Analoghi rilievi critici valgono pure per il **Concordato intercantonale sul Carcere del 1959** tra i Cantoni di Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Lucerna, Zugo, Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia

**60** mit der Haft, der Mutter wird die Situation der Kinder in der Regel noch schlechter, was wiederum für die Mutter einem fast unerträglichen Stress bedeutet. Die Tatsache, dass die Kinder nicht nur von den Müttern, sondern oft auch von den Geschwistern getrennt werden, der Kontakt nur noch sporadisch und meist aus grosser Distanz möglich ist, verschärft die Situation

**61** Art. 3 comma 2 Cost.

*E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l' eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l' effettiva partecipazione di tutti i*

**Diritto Penitenziario. Analoghe argomentazioni ermeneutiche rimangono basilari alla luce degli asserti espliciti ex Art. 30 Cost.<sup>62</sup> (tutela della famiglia) nonché ex Art. 31 Cost.<sup>63</sup> (tutela della condizione genitoriale). In Svizzera, sussistono eguali misure di protezione a beneficio, seppur implicito, anche delle madri ristrette ( p.e. Art. 8 comma 3 cpv. 1 B.V.<sup>64</sup> e soprattutto Art. 14 B.V.<sup>65</sup> )**

**In terzo luogo, lo stare decisis giurisprudenziale tanto del Bundesgericht elvetico quanto della Corte Costituzionale italiana hanno prodotto precedenti assai preziosi al fine della difesa delle donne recluse. Inoltre, la Magistratura di Sorveglianza italiana, dal 1986 a tutt' oggi, ha applicato la Riforma Gozzini con encomiabile precisione e rigore, specialmente con attinenza alle forme espiative semi/extra-murarie fruibili dalla ristretta con prole a carico**

**Come già affermato nei paragrafi precedenti, anche il tema delle specificità trattamentali da riservare alle detenute madri conferma l' insostituibilità del Magistero. Infatti, la donna rimane, pur se ristretta in Carcere, la titolare esclusiva di privilegi ontologici prima ancora che giuridici. Dal che si evince la giusta ripugnanza cristiana in tema di omosessualità. Ovverosia, la distinzione sessuale tra uomo e donna rimane un presupposto etico irrinunciabile, al punto di costituire il fondamento della tutela della maternità anche durante il percorso di risocializzazione carceraria. Del resto, la nozione evangelica di << pudore >> rinviene concretizzazione, in Svizzera, nell' indiscussa esigenza di separazione trattamentale tra detenuti maschi e detenute donne maggiori degli anni venticinque ( Art. 1 O.C.P. 2 dello 06/12/1982<sup>66</sup> ) o infraventicinquenni ( Art. 2 O.C.P. 2<sup>67</sup> ). Del pari, il nuovo Ordinamento Penitenziario italiano del 1975 ebbe cura di**

---

*lavoratori all' organizzazione politica, economica e sociale del Paese*

**62** Art. 30 Cost.

*E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio*

*Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti*

*La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima*

*La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità*

**63** Art. 31 Cost.

*La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l' adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose*

*Protegge la maternità, l' infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*

**64** Art. 8 comma 3 cpv. 1 B.V.

*Uomo e donna hanno uguali diritti*

**65** Art. 14 B.V.

*Diritto al matrimonio ed alla famiglia*

*Il diritto al matrimonio ed alla famiglia è garantito*

**66** Art. 1 O.C.P. 2 dello 06/12/1982

*Regolamenti particolari concernenti gli stabilimenti per donne*

*Su richiesta dell' autorità cantonale competente, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ammettere, per singoli stabilimenti riservati alle donne, regolamenti deroganti al principio della separazione degli stabilimenti secondo gli*

*Articoli 37, 39, 42 e 100bis Codice Penale*

- a. *qualora il numero limitato di posti disponibili nello stabilimento non permetta la separazione prevista nella legge, ma tale stabilimento soddisfi nondimeno un bisogno comprovato e garantisca un' esecuzione adeguata ed individuale delle pene e delle misure*

*qualora un modo diverso di separazione permetta di raggiungere meglio lo scopo dell' esecuzione della pena*

*L' autorizzazione può essere accordata per un periodo determinato, oppure vincolata a condizioni o oneri*

**67** Art. 2 O.C.P. 2

*Disposizioni transitorie relative all' Articolo 100bis Codice Penale*

*Fintantoché non sarà istituita una casa di educazione al lavoro per donne, l' autorità competente colloca una donna che deve sottoporsi ad una misura di cui all' Articolo 100bis Codice Penale, secondo le circostanze personali, sia in una casa*

**imporre la tassativa presenza di Agenti di Polizia Penitenziaria donne entro le Sezioni femminili delle Case di Reclusione; pur se la disastrosa edilizia carceraria italiana non sempre risulta in grado di impedire episodi di promiscuità a livello espiativo intramurario**

**Anche la Criminologia laica non ha preteso di prescindere dal dato fattuale e naturale tale per cui <<le donne si differenziano dai maschi non solo per ragioni fisiche >><sup>68</sup> ( DE SANTIS 2002 ).**

**Del resto, tra Agenti di Custodia donne e reclusi nasce sovente un rapporto di surrettizia complicità, giacché << le Agenti di Custodia lavorano con donne come loro e tale comunanza reca, in alcune circostanze, a rapporti confidenziali ( parole chiave: sono anche loro madri, hanno ambedue entusiasmo per i propri figli, capiscono certe violenze, l' incesto, le difficoltà nell' essere madri, etc . ) >><sup>69</sup> (HEIMOZ 2003 )**

### **3. L' interruzione volontaria di gravidanza: diritto soggettivo o potestativo ?**

Tanto nella Confederazione quanto in Italia, le censure maggiormente negative avverso all' odierna giuridificazione dell' i.v.g. risultano formulate, prima ancora che dagli operatori giuridici, dalla Medicina forense. Oltretutto, consta che taluni attuali farmaci ad uso domiciliare recano a conseguenze abortive non tipicamente regolamentate né dalla vigente L. 194/1978 ( per l' Italia ), né dagli Artt. 118-121 StGB ( per la Svizzera )

**Del resto, persino il Consiglio Federale elvetico in carica nel 2002, seppur noto a motivo del proprio progressismo liberale, si trovò costretto a rilevare che << la situazione attuale è insoddisfacente, poiché le disposizioni penale [ sull' i.v.g., ndr ] in vigore dal 1942 vengono interpretate ed applicate in modi molto diversi da un Cantone all' altro >>( CONSIGLIO FEDERALE 2002 ). La Prassi medico-operatoria in tema di i.v.g. patisce alcune lacune ed antinomie per causa della mancata coordinazione intercantonale tra i vari Codici deontologici predisposti dalle singole Autorità sanitarie locali. Tale frammentazione territoriale si sostanziava specialmente nel conferimento su base regionale, anziché nazionale, del titolo di << medico abortista patentato >> (Art. 120 comma 1 cpv. 1 StGB – testo previgente - <sup>70</sup>). La testé criticata normazione iperfederalista rinviene paradossale conferma nell' assai localistico comma 4 del novellato Art. 119 StGB<sup>71</sup>. Pertanto, allo stato attuale, manca un Diritto federale omogeneo in tema di i.v.g.. Dal che consegue la possibilità, per la donna gravida, di scegliere la Legislazione territoriale più elastica, al punto di poter effettuare la soppressione del feto anche al settimo mese avanzato di gestazione**

**Persino il nodo cruciale delle condizioni richieste al fine di eseguire la pratica abortiva è**

---

*d' educazione per adolescenti, sia in uno stabilimento per donne, sia in un altro stabilimento appropriato*

**68** Das Frauen sich von Männern **nicht nur** physisch unterscheiden

**69** Frauen, die im Vollzug mit gefangenen Frauen arbeiten, können unter Umständen ihrer eigenen Geschichte als Frau wieder begegen ( Stichworte: alleinerziehende Mütter, Verlust eigener Kinder, Vergewaltigung, Inzest, negatives Mutterbild, usw. )

**70** Art. 120 comma 1 cpv. 1 StGB – testo previgente –

*Interruzione non punibile della gravidanza*

*Non vi è aborto nel senso del presente Codice quando la gravidanza sia interrotta in seguito ad atti praticati da un medico patentato con il consenso scritto della donna incinta e su parere conforme di un secondo medico patentato*

**71** Art. 119 comma 4 StGB ( testo novellato )

*I Cantoni designano gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per praticare correttamente l' interruzione volontaria della gravidanza e per fornire una consulenza approfondita*

**oggetto di una disciplina eccessivamente generosa sotto il riguardo ermeneutico. Per il che, pare ormai lecito asserire la sussistenza non già di limitazioni legali all' i.v.g., bensì di clausole interpretative generiche e pretestuose. In buona sostanza, sussiste, in capo alla donna gravida, la titolarità, seppur surrettiziamente criptata, non di un diritto all' aborto, ma di un' arbitraria potestà di infanticidio**

**Infatti, in Italia, l' Art. 4 comma 1 L. 194/1978<sup>72</sup> individua ben quattro presupposti giustificanti l' i.v.g.:**

1. la tutela della salute fisica della donna incinta
2. la tutela della salute mentale della donna incinta
3. la tutela socio-economica della famiglia
4. la soppressione del feto gravemente malformato

In realtà, le statuizioni permissive ex comma 1 Art. 4 L. 194/1978 risultano talmente ampie da incorrere in una sorta di implosione esegetica autodistruttiva

**Anche il Diritto federale svizzero contempla condizioni, per l' i.v.g., eccessivamente elastiche. P.e., la nozione di << angustia psichica >> ex comma 3 Art. 120 StGB<sup>73</sup> ( abrogato ) ampliava ad libitum il diritto femminile all' aborto. Del resto, è ben nota, nell' ambito della Letteratura psichiatrica, la perfetta normalità di episodi o sindromi ansioso-depressive affliggenti la gravida nel corso delle prime settimane di stato interessante.**

**Parimenti, il previgente comma 1 cpv. 2 Art. 120 StGB<sup>74</sup> enunziava alquanto vaghe circostanze di <<pericolo non altrimenti evitabile >>. Oltretutto, la medesima nebulosità interpretativa inficia pure il novellato comma 1 Art. 119 StGB<sup>75</sup> con afferenza alla fattispecie della << interruzione non punibile della gravidanza >><sup>76</sup>**

**A parere di chi redige, la genericità connotante le suesposte formulazioni delle condizioni per la legalità dell' i.v.g. costituisce la naturale conseguenza derivante dal dubbio intrinseco, de jure condendo, se l' aborto vada sussunto entro la fattispecie dei diritti soggettivi o delle potestà fruibili ad nutum. Ciononostante, crediamo che l' ulteriore ed innegabile confusione circa le tutele dovute a beneficio del feto non sarebbe risolta nemmeno facendo assurgere, per ipotesi, l' aborto al rango di potestà in senso assoluto**

---

<sup>72</sup> Art. 4 comma 1 L. 194/1978

*Per l' interruzione volontaria di gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell' Articolo 2 lettera a) della Legge 29 Luglio 1975 numero 405, o ad una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla Regione, o ad un medico di sua fiducia*

<sup>73</sup> Art. 120 comma 3 StGB ( abrogato )

*se la gravidanza fu interrotta perché la donna incinta si è trovata in altro stato di grave angustia, il Giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento*

<sup>74</sup> Art. 120 comma 1 cpv. 2 StGB ( abrogato )

*[ ... ] allo scopo di preservarla da un pericolo, non altrimenti evitabile, che minacci la vita stessa della madre oppure minacci seriamente la salute di lei d' una menomazione grave e permanente*

<sup>75</sup> Art. 119 comma 1 StGB

*Interruzione non punibile della gravidanza*

*L' interruzione della gravidanza non è punibile se, in base al giudizio di un medico, è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il pericolo deve essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza*

<sup>76</sup> Rubrica del nuovo testo dell' Art. 119 StGB in vigore dal 2002

Un' ulteriore chimera legislativa, in tema di i.v.g., è rappresentata dai mai realizzati consultori.

In effetti, la vera realtà assistenziale italiana o quella p.e. del Ticino, poggia su Organizzazioni non lucrative d' ispirazione cattolica. Viceversa, gli Enti laici per la consulenza pubblica alle donne incinte si riducono ad insignificanti Sezioni interne alle A.S.L., presso le quali alla gravida nell' altro è fornito se non il recapito della più vicina struttura ospedaliera praticante l' i.v.g.

**Dunque, per quanto attiene all' Italia, il pur prolisso Art. 2 L. 194/1978<sup>77</sup> detiene una mera cogenza nominalistica o, perlomeno, risulta intriso di sterile nonché retorico valore programmatico. Parimenti, anche il comma 1 Art. 5 L. 194/1978<sup>78</sup> non si è mai sostanziato in concrete misure socio-assistenziali.**

**Oltretutto, con afferenza ai consultori speciali per donne minori degli anni diciotto ( Art. 12 commi 2-4 L. 194/1978<sup>79</sup>) o minori degli anni sedici ( nuovo Art. 120 lett. c StGB<sup>80</sup> ), si è voluto**

---

**77** Art. 2 L. 194/1978

*I consultori familiari istituiti dalle legge 29 luglio 1975 n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza*

a. *informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari ed assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio informandola sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante attuando direttamente o proponendo all' Ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a)*

*contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all' interruzione della gravidanza*

*I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni di volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita*

*La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori*

**78** Art. 5 comma 1 L. 194/1978

*Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione di gravidanza sia motivata dall' incidenza delle condizioni economiche, o sociali o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione volontaria di gravidanza, di metterla in grado di far valere i propri diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto*

**79** Art. 12 commi 2-4 L. 194/1978

*Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l' interruzione di gravidanza è richiesto l' assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o consiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso od esprimano tra di loro pareri difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all' Articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata dal proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza*

*Qualora il medico accerti l' urgenza dell' intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall' assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l' esistenza delle condizioni che giustificano l' interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d' urgenza l' intervento e, se necessario, il ricovero*

*Ai fini dell' interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all' Articolo 7, indipendentemente dall' assenso di chi esercita la potestà o la tutela*

**80** Art. 120 lett. c) StGB

*Il medico che interrompe una gravidanza deve*

sottacere, de jure condendo, la possibilità che la minorenni gravida si procuri, a fini abortivi, un sovradosaggio delle ormai diffuse pillole anticoncezionali. Inoltre, il pressoché libero mercato farmaceutico elvetico offre alla minore incinta facile accesso alla c.d. << R.U. >> a base di ormoni provocanti l' espulsione dell' embrione ( *rectius*: della vittima di infanticidio )

D' altronde, il tanto decantato Art. 1 L.F. svizzera del 1981 sui consultori di gravidanza<sup>81</sup> è rimasto tutt' oggi privo di attuazione, escluse rare eccezioni riducentesi, peraltro, ad anonimi uffici eroganti il recapito degli Ambulatori attrezzati per l' esecuzione dell' i.v.g. . Oltretutto, la natura giuridica regionale dei consultori, ribadita dal comma 3 Art. 1 L.F. 09/10/1981<sup>82</sup>, comporta, come pocanzi descritto, una Prassi antinomica e confusa da Cantone a Cantone, da territorio a territorio.

A livello di *ratio* ed a prescindere da strumentalizzazioni politiche, la Votazione Popolare del 2 Giugno 2002 sull' i.v.g., nella Confederazione Elvetica, rappresenta, nonostante gli scarsi risultati sortiti, una lodevole conquista ideale promossa dal Movimento per la Vita svizzero cattolico ed evangelico. Ovverosia, uno dei fini della citata consultazione referendaria constava nell' estensione al feto del diritto alla vita sancito ex Art. 10 B.V.<sup>83</sup> . Anche in Italia, il criticabile silenzio della Corte Costituzionale in tema di Art. 1 C.C.<sup>84</sup> ( *acquisto della personalità giuridica* ) non impedisce al Diritto di famiglia italiano di considerare l' embrione erede in senso proprio già in epoca precedente al parto.

La statuizione di principio ex comma 2 Art. 1 C.C. italiano rappresenta, d' altra parte, un' affermazione ampiamente diffusa in campo medico-forense. Infatti, a norma del "tripode di *Bichat*", è qualificabile << vivo >> ogni essere animale dotato di

1. ( predisposizione alla ) respirazione polmonare  
attività elettrico-cerebrale  
pulsazioni cardiache connesse a circolazione sanguinea

---

b. *assicurarsi personalmente che la gestante di meno di anni sedici si sia rivolta ad un consultorio per minorenni*

**81** Art. 1 Legge Federale svizzera sui consultori di gravidanza ( 9 Ottobre 1981 )  
*Consultori*

*In caso di gravidanza, le persone direttamente interessate hanno diritto alla consulenza gratuita ed all' aiuto. Esse sono informate sugli aiuti privati e pubblici su cui possono fare affidamento nel portare a termine la gravidanza, sulla significanza medica di un' interruzione di gravidanza e sulla prevenzione di quest' ultima. I Cantoni istituiscono consultori per tutti i problemi inerenti alla gravidanza. Essi possono istituirne in comune, riconoscere quelli esistenti e far capo ad organizzazioni private per assicurarne l' istituzione e l' esercizio. I consultori devono disporre di un numero di collaboratori e di fondi sufficienti per prestare senza indugio alle persone interessate consulenza gratuita e l' aiuto necessario.*

**82** **I Cantoni** istituiscono consultori per tutti i problemi inerenti alla gravidanza. **Essi possono istituirne in comune**, riconoscere quelli esistenti e far capo ad organizzazioni private per assicurarne l' istituzione e l' esercizio

**83** Art. 10 B.V.

*Diritto alla vita ed alla libertà personale*

*Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata*

*Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all' integrità fisica e psichica ed alla libertà di movimento*

*La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati*

**84** Art. 1 C.C.

*Capacità giuridica*

*La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita*

*I diritti che la Legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all' evento della nascita*

Una conclamata lacuna insita tanto nello StGB svizzero quanto, per l' Italia, nella L. 194/1978 consiste, inoltre, nel qualificare l' i.v.g., sia pure in forma sintattica implicita, alla stregua di un diritto potestativo in senso assoluto ed appartenente alla sola gestante. Per tal via, le Legislazioni abortiste di Italia e Svizzera negano qualsivoglia potere di veto al padre del nascituro. Il che rappresenta, sotto il profilo costituzionale, una grave lesione precettiva avverso alla *Komplementarbegriffe* democratico-sociale ex comma 1 Art. 3 Cost.<sup>85</sup> ( per l' Italia ) nonché ex comma 3 cpv. 1 Art. 8 B.V.<sup>86</sup> ( per la Svizzera )

#### 4. Conclusione

La tematica della tutela della donna nel contesto sociale italiano ed in quello elvetico dimostra l' abissale divario sussistente nella diversa potenza ermeneutica della Criminologia, da un lato, e, dal lato opposto, delle strutture etiche di matrice cristiana. Ovverosia, in conformità alla teoria novecentesca del pensiero debole, è possibile asserire che il Diritto offre un approccio meramente descrittivo, senz' altro inferiore rispetto al carattere prescrittivo delle metanorme religiose predisposte per la difesa della donna. In buona sostanza, soltanto le agenzie educative cattoliche e protestanti hanno indagato il *tò diòti* delle devianze femminili, mentre la Dottrina giuridica, la Magistratura e la Medicina forense si limitano alla descrizione, seppur minuziosa, del *tò òti del crimine*

Siffatta inettitudine metodologica delle chiavi esegetiche laiche è ammessa dagli Autori medesimi. V' è, infatti, chi riconosce l' insufficienza coattiva necessariamente insita nel limite della <<dimensione normativa della Criminologia >> ( PISAPIA 1992 ). Anche MASTRONARDI (2001) ammette che lo Studio delle devianze della/contro la consociata femmina non varca l' arido confine epistemologico della semplice esposizione ragionata di fatti sociali scientificamente amorfi sotto il riguardo morale. Pertanto, rimane innegabile il privilegio nomogenetico intrinseco nel precetto religioso e, viceversa, precluso alla norma kelsenianamente intesa.

Del resto, le deontologie laiche del Novecento non hanno sviluppato in maniera coerente il problema di una idonea e funzionale collocazione della donna nella vita sociale

P.e., nel Diritto Costituzionale italiano, il ruolo familiare della madre ex Art. 31 Cost.<sup>87</sup> risulta menomato dall' abnorme precettività attribuita al lemma << lavoro >> di cui al comma 1 Art. 1 Cost.<sup>88</sup>. Similmente, in Svizzera, l' Art. 14 B.V.<sup>89</sup> ( diritto al matrimonio ed alla famiglia ) ha

---

<sup>85</sup> Art. 3 comma 1 Cost. italiana

*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*

<sup>86</sup> Art. 8 comma 3 cpv. 1 B.V.

*Uomo e donna hanno uguali diritti*

<sup>87</sup> Art. 31 Cost.

*La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l' adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose*

*Protegge la maternità, l' infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*

<sup>88</sup> Art. 1 comma 1 Cost.

*L' Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro*

<sup>89</sup> Art. 14 B.V.

*Diritto al matrimonio ed alla famiglia*

*Il diritto al matrimonio ed alla famiglia è garantito*



patito, nell' ultimo trentennio, una drastica negazione fattuale ad opera di quel femminismo radicale e contestatorio individuante nell' iperattività lavorativa femminile l' apoteosi di una presunta emancipazione dai tradizionali oneri familiari patriarcali ( SARACENO 1991 )

Inoltre, risulta oltremodo illuminante denotare che il fallimento empirico delle Legislazioni di Italia e Svizzera sul tema del ruolo procreativo femminile discende dalla summenzionata natura descrittiva della Criminologia. Ovverosia, laddove non preesiste una qualificazione religiosa del meretricio, le Norme *de jure condito* recepiscono le strutture sociali mediante una devastante eppur inevitabile

a-moralità metodologica

Anche la conculcazione odierna del ruolo procreativo della donna conferma che la non-autosufficienza del Diritto può essere efficacemente sopperita da temperamenti comportamentali imposti da un condiviso sistema di valori morali. In effetti, la lettura laica della maternità, nell' Ordinamento sia elvetico sia italiano, ha causato un paradossale nonché anticostituzionale *favor* legislativo e fiscale a beneficio dei mezzi anticoncezionali brevettati dalla industrie farmaceutiche italo-svizzere

Come enunciato a livello introduttivo, permane il problema di una corretta qualificazione circa l' intensità e la validità della volizione consenziente femminile. Tale difficoltà si manifesta, in special modo, nella valutazione giurisprudenziale delle fattispecie dell' incesto e della violenza sessuomaniacale. SIMONIN ( 2002 ) reca il merito scientifico di aver negato la validità assoluta ed autarchica dei criteri tradizionali

1. del compimento degli anni diciotto

2. dell' assenza di psicopatologie invalidanti

3. dell' assenza di intossicazioni tossicomaniacali

Infatti, il prefato Autore ha constatato che, negli ultimi venti, trent' anni, la donna occidentale maggiorenne e psichicamente abile esterna senza dubbio un' elevata maturità culturale, peraltro imputabile all' intensa scolarizzazione dell' Europa post-bellica. Ciononostante, la popolazione muliebre contemporanea si rivela incapace di gestire con robustezza le varie condizioni emotive. Dal che si deduce una conseguente immaturità anzitutto nell' approccio consenziente femminile alla vita sessuale. Entro tale ottica, anche il Legislatore svizzero, nel 1971, novellò gli Artt. dal 100 al 100ter StGB, distinguendo varie tappe di maturazione caratteriale e fissando al compimento del 25mo anno d' età il raggiungimento della piena autonomia nell' esternazione di un valido consenso. Parimenti, anche lo *stare decisis* giurisprudenziale italiano, specialmente in tema di violenza carnale, indirizza la Magistratura di merito verso un' accurata e mai generica investigazione circa la presenza o meno di accondiscendenza in capo alla donna lesa nella propria integrità genitale.

In conclusione, è possibile affermare che la tutela sociale e giuridica della donna può essere stabilmente garantita dalla riscoperta del principio di ragionevolezza e del senso del limite. Trattasi di un binomio etico ampiamente diffuso nei Testi biblici nonché nella plurisecolare storia del Magistero cristiano. Viceversa, la saccente tracotanza dell' attuale leadership europea pare molto più vicina alla letifera audacia posta dall' Alighieri sulle labbra di Ulisse nel Canto XXVI dell' Inferno: << *e volta nostra poppa nel mattino / dei remi facemmo ali al folle volo* >>.

Entro tale prospettiva, Maria SS.ma resta, anche per il mondo laico, un positivo paradigma di donna non mascolinizzata e cosciente dei limiti umani. Il modello mariano propone dunque un' icona di donna per nulla deviante, in tanto in quanto capace di un' eroica e calibrata gestione degli stati emozionali

## **RIASSUNTO**

*In questo articolo gli Autori intendono dimostrare gli effetti socialmente indesiderabili provocati da un' eccessiva discrasia conflittuale tra metanorme etiche e norme sociali di diritto positivo. Questa tesi rinviene dimostrazione anzitutto in alcune tematiche attinenti alla tutela della donna in Svizzera ed in Italia. In particolar modo, sono analizzati i problemi della prostituzione femminile, della violenza domestica contro la donna, dell' esecuzione penitenziaria e dell' interruzione volontaria di gravidanza*

## **BIBLIOGRAFIA**

**BERGER, Info-Bulletin nr° 15/2003 ( resoconto delle attività relative al triennio 2001-2003 ),**  
Policlinico Psichiatrico di Basilea, 2003

**BRAMANTE, *La vittima di violenza sessuale*, in PICOZZI & ZAPPALA' ( a cura di ), *Criminal profiling*, Edizioni McGraw-Hill Companies Italia, Milano, 2002**

**CHRISTIE, *Scarcerare la Società, il carcere: problema, non soluzione*. Atti del Seminario del 5 Aprile 2004, Casa della Cultura, Milano 2004**

**CONSIGLIO FEDERALE, *Spiegazioni del Consiglio federale elvetico sulla votazione popolare referendaria del 2 Giugno 2002 in tema di interruzione della gravidanza*, versione italo-fona, Sede Governativa di Berna, 2002**

- DE SANTIS, *Frauen in Gefängnis: spezifische Gesundheitsprobleme, in Medizin und Freiheitsentzug,***  
Stämpfli Verlag, Bern, 2002
- FALZONE & MARINELLI, *Tecniche investigative nella lotta alla criminalità organizzata dedita allo sfruttamento della prostituzione, in Rivista giuridica di Polizia,*** Maggioli Editore, Rimini, 2004
- von FELTEN, *Iniziativa parlamentare del 20/11/2000 per la modifica degli Articoli 123, 189 e 190 Codice Penale federale svizzero,*** Rapporto e proposte della Commissione degli Affari Giuridici presso il Consiglio Nazionale ( versione italiana ), Berna, 2000
- GLOOR & MEIER & BAERISWYL & BÜCHLER, *Interventionsprojekte gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft: Grundlagen und Evaluation zum Pilotprojekt Halt-Gewalt,*** Haupt Verlag, Bern, 2000
- GODENZI, *Gewalt im sozialen Nahraum,*** Helbing & Lichtenhahn, Basel/Frankfurt, 1993
- HEIMOZ, *Integration des weiblichen Personals im Freiheitsentzug, in Das Personal im Sanktionenvollzug: Auftrag und Herausforderung,*** Stämpfli Verlag, Bern, 2003
- HINCKELDEY et al., *Psychotraumatologie der Zeugenaussage und Begutachtung vor Gericht, in Psychotraumatologie der Gedächtnisleistung,*** D.G.M.P. ( Deutsche Gesellschaft für Medizinische Psychologie ), München, 2002
- KILLIAS, *Grundriss der Kriminologie,*** Stämpfli Verlag, Bern, 2002
- KRANICH SCHNEITER & EGGENBERGER & LINDAUER, *Gemeinsam gegen häusliche Gewalt, Eine Bestandesaufnahme im Kanton Zürich,*** Schulthess Juristische Medien AG, Zürich / Basel / Genf, 2004
- LEVY, *Femmes et délinquance: la situation aux Etats-Unis,*** Revue <<Déviance et société>> nr° 24/1, Genève, 2000
- MANTOVANI, *Il problema della criminalità,*** CEDAM, Padova, 1984
- MASTRONARDI, *Manuale per operatori criminologici e psicopatologi forensi,*** Edizioni Giuffrè, Milano, 2001
- O.M.S., *The adverse health and social outcomes of sexual coercion: Experiences of young women in developing countries,*** New York, 2004
- PISAPIA, *La dimensione normativa della Criminologia,*** Edizioni C.E.D.A.M., Padova, 1992
- POLETTI, *Capire la delinquenza,*** Edizioni Nuova Critica, Lugano, 1988
- PONTI, *Compendio di Criminologia,*** Raffaello Cortina Editore, Milano, 1999

**SARACENO, *Femminismo*, in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, Tomo IV, , Edizioni Treccani,**  
Roma, 1991

**SCHWANDER, *Interventionsprojekte gegen häusliche Gewalt: Neue Erkenntnisse – neue Instrumente*, in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, Zürich, 2003**

**SEGRE, *La prostituzione come costruzione sociale e l' identità delle prostitute straniere in Italia*, in *Costruzione e controllo della devianza in Italia – Quaderni di Sociologia* nr° 22/2000, Edizioni Rosenberg & Sellier, Torino, 2000**

**SIMONIN, *Les facteurs de dénonciation aux autorités : l' exemple de la violence envers les femmes*, en CAPUS & CASSANI & CIMICHELLA & OBERHOLZER ( Eds. ), *Öffentlich – privat: Neue Aufgabenteilung in der Kriminalitätskontrolle ?*, Verlag Rüegger, Zürich/Chur, 2006**

**SMITH & VISHER, *Sex and Involvement in deviance/crime. A quantitative review of the empirical literature*, in *American Sociological Review* 45/4, University of Ohio State, 1980**